



# CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello  
Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

## ORDINANZA n. 386 del 9 MARZO 2021

**OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 10 Marzo fino a nuove disposizioni.**

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che con D.L. del 14/1/2021 è stato prorogato fino al 30/4/2021 lo stato di emergenza nazionale;

**VISTI** i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020, n. 13
- del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/5/2020, n. 35
- del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14/7/2020, n. 74
- del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n. 77
- del 9-11-2020 n. 149, del 30 novembre 2020 n. 157 e del 14/1/2021 n. 2;

**VISTI** il DPCM del 2/3/2021 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29-1-21 con la quale, a far data dal 1/2/2021 sono cessate per la Regione Calabria le misure di cui all'art. 2 del DPCM 14/1/2021 collocando la nostra Regione nella cosiddetta "area gialla";

**VISTO** che la Regione Calabria nel report di monitoraggio dell'ISS e del Ministero della Salute è stata collocata in una classificazione di rischio "moderata con alta probabilità di progressione" in peggioramento rispetto ai report delle settimane precedenti;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTA** l'Ordinanza n. 10 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria recante: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza;

**VISTA** l'Ordinanza n. 11 del 6 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria recante: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. Integrazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 Marzo 2021;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto "Emergenza Covid 19 - Misure Tutela Salute Pubblica" e "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

**CONSIDERATO** che:

- in alcune classi dell'Infanzia, della Primaria e della Media inferiore e Superiore delle scuole della nostra Città sono state accertate delle positività al Covid-19;
- nell'ultima settimana è cresciuto notevolmente il tasso di contagio con il coinvolgimento di nuclei familiari con figli che frequentano le nostre scuole;
- conseguente a quanto sopra è emersa la necessità di disporre un numero sempre crescente di ordinanze di isolamento e di quarantena che ad oggi ha raggiunto il numero rilevante di 185 ordinanze attive, con n. 54 di soggetti attualmente positivi;

**VALUTATA** la necessità di monitorare l'andamento della curva dei contagi nel territorio comunale e, contemporaneamente, poter escludere qualsiasi ulteriore interessamento della popolazione scolastica;

**SENTITI** preventivamente la Commissione Sanitaria Locale, appositamente istituita presso questo Comune, al fine di fronteggiare in sinergia di intenti la fase epidemiologica in atto; il Responsabile dell'Igiene Pubblica del Distretto Sanitario di competenza; i Medici Pediatri del territorio e i Dirigenti Scolastici;

**SENTITI** tutti i componenti della maggioranza consiliare, i quali unanimemente si sono detti favorevoli alla sospensione delle attività didattiche in presenza;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 609 del 23-11-20 di riapertura degli edifici che ospitano le scuole di Infanzia Primaria e Secondaria di Primo grado laddove varrà garantita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità che viene confermata in tutta la sua validità;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 279 del 7-9-21 di sospensione dell'attività didattica presso l'Asilo Nido e la Sez. Primavera dall'8 marzo al 21 marzo p.v.;

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, fermo restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già in vigore;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** lo Statuto Comunale

### **ORDINA**

**La sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 10 Marzo fino a nuove disposizioni** fatta salva la propria Ordinanza n. 609 del 23-11-2020 di apertura degli edifici che ospitano le scuole dell'Infanzia, Primaria, secondaria di Primo grado laddove verrà garantita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, Ordinanza che viene confermata in tutta la sua validità.

### **ORDINA ALTRESI'**

Il prolungamento, fino a nuove disposizioni, della sospensione dell'attività didattica presso l'Asilo Nido e la Sez. Primavera stabilita con propria Ordinanza n. 279 del 7-3-2021.

CHE siano confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

### **DISPONE**

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

### **DISPONE, altresì,**

- 1) l'effetto immediato della presente ordinanza
- 2) La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "G. Pucciano", alle Ditte concessionarie dei servizi dell'Asilo Nido e della Sez. Primavera e alle Ditte: Centopercento e Ias Scura concessionarie del trasporto scolastico affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

### **AVVERTE**

Che, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato diverso dall'Art. 650 del C.P., comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 19/2000 convertito in Legge 35/2000.

Che, fatto salvo quanto al precedente punto, in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Bisignano, li 9 Marzo 2021**



**Il Sindaco**  
**Dott. Francesco Lo Giudice**